

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 39 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/275 CC NAS RG del 12.12.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/275 del 12.12.2016, redatto alle ore 13:00 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente ai M.II ROMANO Giuseppe, OCCHIPINTI Carmelo, ARCIERI Luciano, Brig. AGLIECO Sebastiano e App. S. MESSINA Roberto (appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 7 dicembre 2016 alle ore 10.00, presso il Centro Sezionamento Carni all'insegna "**SAN GREGORIO srl**" sito in Modica, loc. Frigintini in c.da Pisciarellino s.n.c., gestito dalla omonima S.r.l. della quale risultano legali responsabili: il Sig. **LUCIFORA Giovanni**, nato a Modica il 17.02.1966 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 dal 28.1.2017 e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione la Sig.ra **LEONE Rosa** nata a Modica il 30.07.1968 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56; ed all'epoca dei fatti e sino al 28.1.2017, allorquando cessa da ogni carica, il Sig. **LUCIFORA Salvatore** nato a Modica il 21.12.1988 ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56;

Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata a carico dei suddetti obbligati in solido, la violazione del Regolamento (CE) n.° 852/2004 "**per avere, in qualità di legali responsabili della ditta "SAN GREGORIO s.r.l." che gestisce l'omonimo centro Sezionamento Carni, omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale di autocontrollo HACCP di fatto avevano omesso di aggiornare o far aggiornare, la prevista scheda del Registro Gestione delle NON CONFORMITA' rilevate, azioni correttive e preventive intraprese in merito alla ricezione di confezioni di fesa di tacchino, consegnate in data 03.12.2016, con l'etichettatura rovinata e priva delle indicazioni per la corretta tracciabilità, che risultava aggiornata al 12.08.2016**"

Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. n.° 193 del 06/11/07, che prevede la sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €.6.000,00 per cui nel verbale veniva giustamente indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 13.12.2016 a mezzo PEC: sangregorio@pec.it specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **LUCIFORA Salvatore** socio e legale responsabile pro tempore obbligato in solido, ex art. 18 della Legge 689/81, avverso il verbale di contestazione n.° 2016/275 del



12.12.2016, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 000588 dell'11.01.2017 con i quali si chiedeva altresì la audizione personale;

Vista la nota di convocazione Prot. n.° 1198 del 17.5.2017 per la data del 30.5.2017 ore 17:00 notificata a mezzo pec al Sig. Lucifora Salvatore;

Visto il Verbale di audizione del 30 maggio 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dall'avv. Giovanni Di Pasquale, *giusta* delega prodotta in atti in sede di audizione conferita dal Sig. **LUCIFORA Salvatore**, socio e legale responsabile obbligato in solido per la Società San Gregorio s.r.l., e le dichiarazioni rese dal Dott. Salvatore Agricola, che in qualità di Medico Veterinario assiste l'Avv. Di Pasquale;

Ritenuto che i motivi oppositivi rappresentati negli scritti difensivi in ordine ad una presunta assoluta genericità del verbale di contestazione ed alla presunta irregolarità, quanto formale che sostanziale, del verbale di ispezione, che avrebbe determinato un *“difetto di correlazione tra il precetto violato e i fatti accertati”* nonché un difetto di genericità, sono infondati e smentiti dagli scritti difensivi dove sono espletate delle ampie difese sui fatti contestati dimostrando, se ce ne era bisogno, la garanzia del diritto di difesa.

Le citazioni giurisprudenziali in ricorso sono datate e superate dal principio più volte ribadito dalla stessa S.C. della assenza di qualsivoglia nullità, addirittura in mancanza di indicazione della norma violata, qualora siano stati indicati, non tanto il precetto violato, quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione potendo gli elementi mancanti essere riconosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (cfr. Cass. 1412/2007; Cass. Sez. II civile 15.09.2009, n.° 19906). La stessa Suprema Corte ha efficacemente statuito che l'esplicita indicazione nell'ordinanza ingiunzione della norma che prevede la sanzione con essa irrogata non è elemento essenziale dell'atto amministrativo che questa costituisce (cfr., per tutti, Cass. Civ., n. 1625/1985). Assai ragionevolmente, infatti, la stessa Corte ha da sempre preferito dare il giusto rilievo alla sostanza delle contestazioni piuttosto che al rigido ed irremovibile rispetto delle forme non essenziali.

Trattandosi, tra l'altro, di operatori del settore alimentare (OSA) a cui si accede a seguito di apposita formazione che richiede, tra l'altro, la conoscenza delle norme regolamentari CE (tra cui il regolamento CE 852/2004 oggi violato) a maggior ragione la indicazione dei fatti dovrebbe consentire, come di fatto ha consentito di espletare una idonea difesa, ove necessaria.

In merito al fatto contestato con il verbale n.° 2016/275/CC NAS in esame e cioè **“ avere, ... omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale di autocontrollo HACCP di fatto avevano omesso di aggiornare o far aggiornare, la prevista scheda del Registro Gestione delle NON CONFORMITA' rilevate, azioni correttive e preventive intraprese in merito alla ricezione di confezioni di fesa di tacchino, consegnate in data 03.12.2016, con l'etichettatura rovinata e priva delle indicazioni per la corretta tracciabilità, che risultava aggiornata al 12.08.2016”**, negli scritti difensivi la ditta ricorrente sostiene che, diversamente da quanto contestato nel verbale impugnato, la stessa ha implementato presso la propria attività rigide procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP applicate con regolarità e correttamente documentate e registrate. Con riguardo alla confezione di fesa di tacchino la ditta sostiene in propria difesa che la stessa era conforme in quanto scortata da regolare fattura completa in tutte le sue indicazioni necessarie per la corretta tracciabilità e che l'azienda non ha ritenuto di contestare al fornitore che l'etichettatura era rovinata perché destinata ad essere congelata e etichettata nuovamente, secondo le indicazioni dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004.

In sostanza la ditta ricorrente ammette la sussistenza di un alimento (confezione di fesa di tacchino) NON conforme per la presenza della lacerazione di imballaggio primario e come tale, in attesa delle operazioni di cambio dello stato fisico e di rietichettatura. Tale alimento andava riportato nel previsto registro delle NON CONFORMITA' ed in sede di ispezione (cfr. verbale ispezione pag. 3 lett. c) la ditta riconosce che il registro delle non conformità non è stato aggiornato per mera svista. Ammette in buona

sostanza, quindi, il fatto contestato: di non avere **aggiornato o far aggiornare, la prevista scheda del Registro Gestione delle NON CONFORMITA'** non predisponendo le procedure di autocontrollo in violazione delle disposizioni regolamentari europee.

La rietichettatura avrebbe eliminato ogni traccia della anomalia della etichetta del fornitore, la cui registrazione è necessaria per i dovuti controlli sulla produzione e trasformazione di ogni prodotto destinato al consumo alimentare, a futura memoria, per qualsiasi evenienza che rendesse necessario conoscere che quella etichetta era rovinata. La fattura allegata o altro documento collegato al prodotto non svolge la stessa funzione di tracciabilità della etichetta.

L'esistenza della fattura da cui rilevare i dati, pertanto, non esclude la violazione che consiste nella omissione dell'adempimento della registrazione della anomalia per la corretta applicazione della procedura di autocontrollo, tuttavia, ne riduce la gravità.

Tale circostanza così come la ammissione della "svista" induce ad applicare la sanzione nella misura minima riducendo il grado di colpevolezza.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n.°852/2004;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

ai Sigg. **LUCIFORA Salvatore in proprio e n.q.**, nato a Modica il 21.12.1988 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56, **LUCIFORA Giovanni in proprio e n.q.**, nato a Modica il 17.02.1966 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56, **LEONE ROSA in proprio e n.q.**, nata a Modica il 30.07.1968 e ivi residente a Modica fraz. di Frigintini c.da Femmina Morta Crucia n. 56 obbligati in solido quale soci e legali responsabili della ditta "**SAN GREGORIO srl**" il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

agli stessi, di versare in solido le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€ 1.000,00**;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;


Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei)

- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/275 del 12.12.2016 NAS di Ragusa;

- quanto ad € 1.000,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2016/275 del 12.12.2016 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

quale a mezzo pec: uffici-general@pec.asp.rg.it
E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma



dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v  notificato:

- **LUCIFORA Giovanni**, nato a Modica il 17.02.1966 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- **LEONE ROSA**, nata a Modica il 30.07.1968 e ivi residente a Modica fraz. di Frigintini c.da Femmina Morta Crucia n. 56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

- **LUCIFORA Salvatore**, nato a Modica il 21.12.1988 e ivi residente a Modica fraz. Frigintini in C.da Femmina Morta Crucia n.56 a mezzo PEC all'indirizzo: sangregorio@pec.it;

-   affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si d  comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che il pagamento della sanzione da parte di uno degli obbligati in solido estingue l'obbligazione anche per gli altri debitori.

Si avverte che avverso il presente atto   possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' data facolt  all'interessato, nello stesso termine, di avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n  1 Ragusa.

Ragusa, 20.07.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



